

OSSERVAZIONI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA
IN MERITO ALLA BOZZA DI REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA
approvata dal CNF il 21.02.2014

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia ha esaminato la bozza del regolamento sulla formazione continua e ,pur non avendo potuto inviare propri rappresentanti alla riunione dell'ULOF sulla specifica questione, svoltasi a Milano il 29 aprile 2014, condivide in larghissima misura le osservazioni sia di commento generale che sui singoli articoli formulate in tale sede. Si permette comunque, nel consueto spirito collaborativo, di inviare le proprie osservazioni, invitando la Segreteria dell'ULOF a tenerne conto ed in ogni caso a volerle trasmettere al CNF in allegato, insieme a quelle formulate dagli Ordini di Como e Monza.

Quanto all'articolato si osserva:

art.1 la distinzione tra formazione ed aggiornamento, pur basata su definizioni tecnicamente corrette e condivisibili, non risulta esser così netta in ogni ipotesi, specie alla luce del 2° comma , nonché dell'art.2,1° lett.b) e c) ,che le ricomprendono entrambe nell'ambito della “formazione continua “ o “permanente”, “attività formativa” , “credito formativo”. Va bene se serve in via di interpretazione come orientamento, ma non deve esser né enfatizzata né radicalizzata.

In particolare non risulta chiaro perché i congressi giuridici nazionali o distrettuali siano ricompresi nella formazione e non nell'aggiornamento , in cui invece rientrano i convegni : l'oggetto delle due tipologie non necessariamente è diverso e può coincidere (salvo ovviamente che ai termini “congresso” e “convegno” si dia uno specifico significato diverso).

Art. 2 La indicazione preliminare delle “definizioni” non sembra propria della nostra

tradizione giuridica, per la quale resta il broccardo “in iure civili omnis definitio est periculosa” (o quasi): lo abbiamo importato dalla esperienza comunitaria e anglosassone, e talora è anche utile indubbiamente . Lo si ritiene giustificabile in una legge, assai meno in un regolamento.

Quanto alle sigle riportate a iosa , si chiede scusa, ma viene in mente il Manuale delle Giovani Marmotte di Topolinesca memoria ! E' necessario ?

Art.3 Si condivide la modifica proposta dall'ULOF (praticante abilitato al patrocinio indipendentemente dalla compiuta pratica).

Art.7 Si condivide la modifica proposta dall'ULOF .

Si aggiunge che non è dato capire perché tra i soggetti che possono elaborare organizzare e gestire attività formativa non siano neppur considerate **le Università** (che vengono ad avere un nuovo ruolo nella legge 247/12 : ad esempio nel tirocinio ante lauream) ovvero le **Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali** (c.d. Bassanini) : per le loro potenzialità di competenze teoriche e pratiche esse possono certamente istituire master, corsi brevi , corsi formativi per specialisti.

Sarebbe opportuno menzionarle espressamente nella norma

Art. 8 Quanto alle sponsorizzazioni la norma non appare soddisfacente : se da un lato il fenomeno esiste ed è di estremo rilievo, dall'altro si presume che chi accetta le sponsorizzazioni abbia chiari i principi fondamentali riportati nella norma. ***Meglio sarebbe pensare ad un controllo obbligatorio preventivo sulle sponsorizzazioni da parte di CNF o COA locali a seconda delle competenze.*** Ovvero inserire previsioni nelle linee guida del CNF in base all'art. 5,2° reg.

Art.9 ***In relazione alla modifica proposta per l'art.3, l'obbligo di formazione per il praticante abilitato al patrocinio scatta dal 1° gennaio successivo alla data di ottenimento dell'abilitazione (modificare testo ULOF)***

Si condivide l'altra modifica indicata da ULOF (relazioni a richiesta del COA)

Art. 10 Si condividono le modifiche proposte dall'ULOF, ad eccezione della previsione di “***numero di partecipanti idoneo a favorire l'interazione***” che , in quanto dato assolutamente incerto, non sembra un valido criterio per l'accreditamento.

Art.11 comma 1 lett.c) ***la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro,***

commissioni consiliari, risulta troppo vaga e potrebbe ricomprendere financo commissioni di carattere politico- amministrativo presso enti locali, o presso sindacati. La partecipazione a dette commissioni ecc. potrebbe derivare da nomine secondo i più svariati criteri. ***Sarebbe opportuna una specificazione anche in via indicativa e non tassativa***

comma 1 lett.e) cosa si intende per **concorsi a rilevanza giuridico forense** ? Anche quelli per l'ufficio legale di un Comune o dell'Università, o più in generale di una P.A. ? Anche quelli per il personale di cancelleria dei Tribunali ? Anche quello per i medici legali delle ASL ?

Appare assolutamente necessario chiarire anche solo come indicazione.

Art.13 a) resta fermo l'esenzione al compimento del 60° anno di età : con che decorrenza, dal 1° gennaio dell'anno in cui si compie il 60° ovvero dal 1° gennaio dell'anno successivo ? Basandosi invece sulla data di compleanno possono sorgere problemi perché occorre dividere in misura proporzionale l'obbligo formativo. **Meglio specificare**

b) esenzione per i componenti di organi con funzioni legislative : solo per la durata in carica ?

vale anche per i consiglieri regionali, atteso che le Regioni hanno competenze legislative ? ***Anche in questo caso è opportuno specificare.***

c) comma 2 lett c),d) e) : diversamente dai casi sub a) e b), per questi tre casi appare opportuno che la causa di esonero venga comunicata all'Ordine di appartenenza in via preventiva, ***Quindi pare opportuna una modifica in tal senso***

art.15 Si condivide pienamente la modifica dei commi 2, 3 e 4 lett.b) e c) proposta dall'ULOF. Per il comma 4 lett.d) ed e) si richiama quanto osservato per l'art11, precisando che il testo di tale disposizione non sembra far riferimento a nomine da parte del CNF ovvero dei COA, ma si limita ad una previsione affatto generica di commissioni di studio, gruppi di lavoro ecc..

Se del caso occorre chiarire entrambe le norme.

Art.17 4° comma_: si presume (o no ?)che la CA COA sia composta da consiglieri del COA : gli altri professionisti ed esperti di formazione partecipano solo saltuariamente o

fan parte stabilmente delle CA COA ? In quest'ultimo caso in che numero al massimo e come vengono scelti e nominati ? *Occorre anche qui chiarire.*

Art.18 Si condividono le modifiche proposte dall'ULOF per i commi 1, 2, 3 lett.a) e b).
lett.d) per la partecipazione alle commissioni di studio ecc. **si propone di ridurre il numero dei crediti a n.12 all'anno**, sempre che non si effettuino le specificazioni già accennate per gli artt. 11 e 15;

lett.e) *si propone di distinguere : per la partecipazione alle commissioni degli esami di abilitazione alla professione, all'Albo speciale, a Magistratura n. 20 crediti annuali; per la partecipazione agli altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n.12 crediti annuali*

art.19 I criteri per l'accREDITamento indicati sono ben 16 e sembrano esser tutti equiparati mentre alcuni dovrebbero esser almeno prioritari o prevalenti su altri. Se appare certamente opportuno il superamento del rapporto 1 credito= 1 ora di durata, insoddisfacente certo ma di sicuro oggettivo e non basato su valutazioni soggettive, occorre migliorare l'individuazione e la graduazione dei nuovi criteri, per facilitarne un'applicazione il più possibile oggettiva.

In sintesi si propone:

1- di mantenere e considerare come criteri prioritari e dominanti quelli delle lettere **a),b),f), h),j);**

2- di ritenere come subordinati i criteri di cui alle lettere *d), e),g), k),l), n), p);*

3- di chiarire meglio, ed in mancanza di eliminare:

lett,c) il numero dei partecipanti, ovviamente solo previsto, che sarebbe meglio valutato

solo a consuntivo, può dipendere da un dato aleatorio : spesso la sala/aula disponibile

per l'evento ha dimensioni limitate. *Al massimo può esser considerato criterio assolutamente marginale.*

-lett.i) la tipologia dei supporti : vale quanto detto per la lett.c) :la possibilità di utilizzare

filmati, power point, diapositive,slide dipende da situazioni contingenti e non ha

particolare rilievo per la valutazione ai fini dell'accreditamento.

- lett.m) il criterio sembra già necessariamente ricompreso in quello sub lett.a), a meno

che non venga specificato il suo significato. *Altrimenti è di scarsa utilità. Da eliminare.*

- lett.o) coinvolgimento partecipanti in un prodotto finale : non sembra che tale criterio sia rilevante né per la formazione né per l'aggiornamento, e senza chiarimenti non sembra collegabile agli obiettivi formativi dell'elenco.

Forse da eliminare.

Art. 20 Il meccanismo del silenzio assenso è assai comodo e garantista ma ha i suoi ineliminabili difetti : poiché “adeguato anticipo” è troppo vago, forse è opportuno fissare una scadenza precisa (p.e. 45 giorni prima della data prevista per l'evento) per la presentazione della domanda.

Si condivide pienamente la modifica del comma 9° proposta dall'ULOF.

Art. 21 Il Piano per l'offerta formativa annuale può esser predisposto dal COA per gli eventi dal medesimo direttamente organizzati. Può in tali termini servire, ma non sembra di particolare rilievo. Di regola, almeno sulla base dell'esperienza dei primi sei anni di formazione continua, gli eventi vengono proposti dai soggetti promotori nel corso dell'anno ed accreditati man mano che vengono presentati.

Si concorda parzialmente con la modifica proposta dall'ULOF per il 5° comma ,ma appare opportuno rendere obbligatoria una relazione finale a consuntivo di tutti gli eventi organizzati/ accreditati dal singolo COA, indipendentemente dall'esistenza del POF.

Art.22 Si condivide la modifica del comma 2° proposta dall'ULOF

Art. 23 Al comma 6° si ritiene che il possesso dell'attestato di formazione continua debba costituire *esclusivamente titolo preferenziale* per l'iscrizione in appositi elenchi di specifiche normative o convenzioni, per candidature e per l'ammissione di tirocinanti ecc.

La norma va integrata in tal senso.

